



Terre e Rocce: Indirizzi operativi

1	Introduzione	2
1.1	Riferimenti normativi	2
1.2	Ambiti di esclusione dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006	3
2	Attività di vigilanza e controllo	4
2.1	Controllo documentale	4
2.2	Varianti sostanziali o non sostanziali	5
2.3	Prescrizioni per illeciti penali contravvenzionali	5
3	Accertamento della qualità ambientale	8
3.1	Campionamento	8
3.2	Parametri da analizzare	9
3.3	Fondo naturale	10
3.4	Materiali riutilizzabili in situ	10
4	Modulo Arpae: compilazione on line dell'Allegato 6 del Dpr 120/2017	12
5	Database regionale terre e rocce	14

1 Introduzione

Questo documento fornisce indirizzi operativi in merito all'attività di vigilanza e controllo che Arpae effettua in materia di terre e rocce da scavo, ai sensi del Dpr 120/2017 e a quanto indicato nelle LG SNPA 22/2019.

1.1 Riferimenti normativi

Per terre e rocce da scavo si intende quel suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera quale scavi in genere, perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, gallerie, strade, etc.. Il Dpr 120/2017 ricomprende in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo con particolare riferimento:

- alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'art. 184-bis, del D.Lgs. 152/2006, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA;
- alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Le terre e rocce sono riutilizzabili come sottoprodotti (art. 184 bis - Sottoprodotto D.Lgs. 152/2006), se rispettano i seguenti requisiti specifici ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a):

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Il Dpr 120/2017 prevede che il soggetto che realizza l'opera da cui si originano le terre e rocce da scavo (soggetto proponente e/o produttore) debba attestare il rispetto dei suddetti requisiti, attraverso la predisposizione di un'apposita dichiarazione di utilizzo, che a seconda delle dimensioni del cantiere o che sia assoggettata a VIA/AIA, si esplicita con un "piano di utilizzo" (PUT) o con una "dichiarazione di utilizzo" (DU).

Il produttore delle terre e rocce da scavo deve inviare ad Arpae, al comune del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo, la dichiarazione di utilizzo relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare, secondo le modalità definite all'art. 21, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal produttore, cioè "il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo", quindi il legale rappresentante della ditta che effettua lo scavo.

Il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno, salvo il caso in cui il sito di riutilizzo preveda delle tempistiche superiori; la proroga può essere richiesta una sola volta.

Il trasporto fuori dal sito di produzione deve essere accompagnato dalla documentazione indicata nell'Allegato 7.

Le "Linee guida (LG) sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo di terre e rocce da scavo (TRS), emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), costituiscono un documento di indirizzo riguardo la gestione delle terre e rocce da scavo e l'applicazione del Dpr 120/2017 anche per i proponenti.

1.2 Ambiti di esclusione dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006

Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 come indicato all'art. 185:

- Comma 1, b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- Comma 1, c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- Comma 3, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Riguardo le modalità di gestione dei terreni escavati nel corso delle attività di espurgo, risagomature e risezionamenti dei canali di bonifica, si rimanda ai documenti di indirizzo forniti ad Arpae dai Consorzi di Bonifica, acquisiti nell'ambito di un percorso fra Enti atto a condividere documenti di indirizzo riguardanti tematiche di comune interesse.

2 Attività di vigilanza e controllo

Arpae, ai sensi dell'art.71 del Dpr 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", come Autorità destinataria della dichiarazione, qualora individui "irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio" e/o in tutti i casi in cui "sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato":

- deve effettuare controlli, anche a campione;
- deve darne notizia al Comune territorialmente competente e all'interessato, che a sua volta deve regolarizzare o completare la dichiarazione.

Specificatamente alla gestione delle terre e rocce da scavo, il Dpr 120/2017, ai sensi dell'art. 21 comma 6, stabilisce che le Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti, debbano effettuare "secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione".

Il controllo documentale delle dichiarazioni svolte da Arpae, avviene nei casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive o qualora le stesse risultino carenti. Il fondato dubbio, quando rilevato, deve essere adeguatamente motivato.

Arpae, nella gestione delle terre e rocce da scavo, tramite le Aree Prevenzione Ambientale (APA) e l'Unità Siti Contaminati della Direzione Tecnica, svolge le seguenti attività:

- verifica istruttoria e verifica preliminare del Piano di Utilizzo, su richiesta del soggetto che realizza l'opera o su richiesta motivata dell'Autorità che ne autorizza la realizzazione;
- verifica del rispetto di quanto previsto nel Piano di Utilizzo, anche mediante sopralluoghi conoscitivi ed eventuali campionamenti in contraddittorio;
- verifica delle analisi eseguite a carico del proponente;
- verifica ed approvazione del piano di indagini per la determinazione dei valori di fondo naturale, nei casi in cui vi siano dei superamenti delle Concentrazioni Soglia Contaminazione (CSC);
- verifica i requisiti di qualità ambientale (non superamento delle CSC), sia per il sito di produzione che per quello di destinazione, nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica;
- effettua ispezioni in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva;
- effettua ispezioni in tutti i casi di pratiche riguardanti il riutilizzo di terre e rocce da scavo prodotte in siti interessati da procedure di bonifica con iter concluso;
- promuove e incentiva la corretta gestione delle terre e rocce come sottoprodotti, anche attraverso la semplificazione delle modalità di trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 21 del Dpr 120/2017;
- informatizzazione dei dati derivanti dalle dichiarazioni di gestione delle terre e rocce, con implementazione di data base e reportistica ambientale specifica.

2.1 Controllo documentale

I controlli mirati delle dichiarazioni, vengono svolti nei casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive o comunque qualora risultino elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni sostitutive configurino in modo carente e/o non corretto stati, fatti o qualità dichiarati. In ogni caso il fondato dubbio, quando rilevato, dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà fondarsi su generiche supposizioni.

In via esemplificativa, si evidenziano i seguenti "indicatori di rischio":

- inattendibilità, o imprecisione della dichiarazione sostitutiva;
- elementi in grado di far supporre l'incoerenza o la non veridicità delle informazioni rese;
- indeterminatezza della situazione descritta, con impossibilità di rapportarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili;
- elementi sintomatici di contraddizione rispetto a dichiarazioni sostitutive aventi lo stesso o simile oggetto rilasciate in occasione di altri procedimenti o attività e/o risultanti al confronto tra banche dati.

Le pratiche da controllare sono selezionate secondo le priorità di seguito elencate:

- volume di scavo;
- presenza nei risultati di analisi di superamenti delle CSC per la destinazione d'uso dichiarata non spiegati da valori di fondo;
- numero di analisi insufficienti rispetto al contesto sito specifico dell'intervento;
- scavo eseguito nell'ambito di "lavori" potenzialmente impattanti (es. rimozioni serbatoi) o in area potenzialmente sensibili e vulnerabili;
- dichiarazioni predisposte con modalità diverse da quelle dell'applicativo "web regionale Terre e rocce da scavo".

Indicativamente, possono invece essere considerati materialmente sanabili i seguenti errori/irregolarità/omissioni:

- l'errore/irregolarità consistente in vizi che consentano ugualmente di utilizzare la dichiarazione sostitutiva attraverso una semplice rettifica;
- l'omissione consistente in incompletezza, tale da rendere comunque comprensibile il significato della dichiarazione sostitutiva per gli aspetti rilevanti per il procedimento o per l'attività.

Qualora dalle verifiche eseguite venissero evidenziate delle carenze documentali o informazioni incomplete e/o contraddittorie o superamento delle CSC nelle analisi eseguite, Arpae provvede alle contestazioni e segnalazioni del caso secondo quanto previsto dalla normativa.

2.2 Varianti sostanziali o non sostanziali

L'art. 15 del Dpr 120/2017, indica come modifica sostanziale in una dichiarazione:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

La modifica sostanziale della dichiarazione ai sensi dell'art. 4 va inviata 15 giorni prima della gestione delle terre e rocce da scavo; nel caso in cui la modifica riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo può essere effettuata al massimo due volte.

Ai sensi dell'art. 21 comma 3 del Dpr 120/2017 tali modifiche sostanziali sono da considerarsi valide anche per le dichiarazioni per i cantieri di piccole dimensioni e di grandi dimensioni non sottoposti a VIA ed AIA.

2.3 Prescrizioni per illeciti penali contravvenzionali

La sussistenza dei requisiti di sottoprodotto per le terre e rocce da scavo è dettata dal combinato disposto dell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 che definisce le condizioni per la definizione di sottoprodotto e dell'art. 4 del Dpr 120/2017 che identifica i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Il mancato rispetto dei suddetti requisiti, comporta la riespansione della disciplina generale in materia dei rifiuti e delle relative previsioni sanzionatorie, nonché l'eventuale responsabilità per le false attestazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la sussistenza dei predetti requisiti, in sede di piano di utilizzo o di dichiarazione di utilizzo, nonché in sede di dichiarazione di avvenuto utilizzo.

L'attestazione delle condizioni di sottoprodotto deve avvenire preliminarmente all'utilizzo delle stesse mediante la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21, e successivamente all'utilizzo attraverso la trasmissione della dichiarazione di avvenuto utilizzo.

La dichiarazione di avvenuto utilizzo disciplinata all'art.7 del Dpr 120/2017 deve essere resa dall'esecutore o dal produttore ad Arpae e al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art.21.

L'art.7 comma 3 dispone che l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro i termini definiti, comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo nel regime dei sottoprodotti.

Le medesime disposizioni non prevedono misure diverse per l'invio della dichiarazione di avvenuto utilizzo in tempi successivi a quelli di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art. 21 del Dpr 120/2017, equiparando la tardiva trasmissione alla mancata trasmissione della DAU.

In tali condizioni, venendo a decadere la qualifica di sottoprodotto, il materiale da scavo riutilizzato rientra nell'ambito della gestione di rifiuti non autorizzata e sanzionata dall'art. 256 comma 1 lettera a del D.Lgs. 152/2006 per la quale è previsto il procedimento estintivo di cui agli artt. 318 bis e seguenti del D.Lgs. 152/2006.

In particolare l'art. 256 comma 1, al di fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordicesimo, comma 1, e per rifiuti non pericolosi, prevede per chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui gli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 l'applicazione della pena dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.

Nel caso di specie, la mancata o tardiva trasmissione della DAU, può essere soggetta all'applicazione dell'istituto della prescrizione così come disciplinato dagli artt. 318 bis e seguenti della parte Sesta Bis del D.Lgs. 152/2006.

Di seguito si riportano le prescrizioni tipo per illeciti contravvenzionali in materia di terre e rocce da scavo, riportate nel protocollo di intesa Arpae/Procura Generale di Bologna, riguardo l'applicazione delle prescrizioni asseverate nel settore delle terre e rocce da scavo (Legge 68/2015).

Articolo	Violazione	Casi	Prescrizioni
<p>Art. 184-bis (Sottoprodotto) Comma 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.</p>	<p>Art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) Comma 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 2016 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p>	<p>Caso 1: Omessa trasmissione DAU</p>	<p>Caso 1: Trasmissione DAU entro il termine di 15 gg dalla notifica del verbale</p>
		<p>Caso 2: Trasmissione DAU al di fuori del termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'art.21</p>	<p>Caso 2: Nessuna prescrizione e sanzione amministrativa "ora per allora"</p>
		<p>Caso 3: Mancanza sussistenza dei Requisiti che definiscono il materiale come terra e rocce da scavo (requisiti di qualità ambientale) cioè mancanza del rapporto di prova relativo al materiale escavato e da riutilizzare</p>	<p>Caso 3: 1. Sospensione della gestione/riutilizzo del materiale di scavo, fino alla presentazione del rapporto di prova; trasmissione del rapporto di prova entro il termine di 60 gg se il materiale è ancora in stoccaggio; 2. Applicazione dell'ora per allora nel caso in cui il materiale sia già stato riutilizzato, ma dalle analisi effettuate nel sito di riutilizzo risulti che i requisiti di qualità ambientale siano stati rispettati; 3. Rimozione del materiale messo a dimora, considerato rifiuto, nel caso in cui i requisiti di qualità ambientale non siano stati rispettati; eventualmente prevedere verifica del fondo scavo da parte della ditta (da vedere caso per caso; applicazione prescrizione L.68/15 nel caso di mancata comunicazione, vedi sopra, o altri casi di volta in volta applicabili)</p>
		<p>Caso 4: Deposito di terre e rocce da scavo oltre i termini previsti dalla Dichiarazione di Utilizzo</p>	<p>Caso 4: Smaltimento/recupero del recupero tramite ditte autorizzate entro 30 gg; invio relazione finale su come abbiano effettivamente proceduto entro 15 gg dalla fine lavori</p>
		<p>Caso 5: Movimentazione delle terre e rocce da scavo oltre i limiti previsti dalla Dichiarazione di Utilizzo - operazione già conclusa</p>	<p>Caso 5: Ora per allora</p>
		<p>Caso 6: Movimentazione delle terre e rocce da scavo oltre i limiti previsti dalla Dichiarazione di Utilizzo - operazione ancora in atto</p>	<p>Caso 6: 1. Cessazione immediata movimentazione; 2. Eventualmente caratterizzazione del materiale per la classificazione entro 30 gg 3. Smaltimento/recupero del materiale tramite ditte autorizzate entro 30 gg.</p>

Tab. 1 violazioni e relative prescrizioni tipo per illeciti contravvenzionali in materia di terre e rocce da scavo (rev2 dicembre 2019)

3 Accertamento della qualità ambientale

L'accertamento della qualità ambientale delle terre e rocce da scavo deve essere effettuato attraverso l'analisi di campioni rappresentativi del materiale che sarà scavato e successivamente utilizzato nel sito di destinazione. I campioni di terreno dovranno essere prelevati sino alla massima profondità prevista dal progetto di scavo.

Le terre e rocce che a seguito della caratterizzazione analitica non hanno evidenziato superamenti dei limiti della colonna A, possono essere utilizzate come sottoprodotti in qualunque area.

Le terre e rocce che a seguito della caratterizzazione analitica hanno evidenziato anche un solo superamento ai limiti della colonna A, ma nessun superamento dei limiti della colonna B, possono essere utilizzate come sottoprodotti esclusivamente in aree a destinazione d'uso commerciale e industriale.

Le terre e rocce che, alle indagini di caratterizzazione, hanno evidenziato anche un solo superamento ai limiti della colonna B, non possono essere utilizzate come sottoprodotti.

3.1 Campionamento

Le procedure di campionamento in fase di progettazione delle opere sono descritte nell'Allegato 2 al Dpr 120/2017 mentre quelle in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni sono descritte nell'Allegato 9 al Dpr medesimo.

In generale, rispetto al campionamento puntuale, il campionamento di tipo areale, ottenuto dalla raccolta di più aliquote garantisce una maggiore rappresentatività del campione. Nel prelievo dei campioni elementari vanno evitate aree con caratteristiche molto diverse dalla situazione media (es. aree a quote molto diverse; con accumulo di sottoprodotti dell'attività agricola; dove ristagna l'acqua, ecc).

La profondità del campionamento deve avvenire ad una quota congrua con la profondità di scavo; si ritiene che un campione prelevato a profondità superiori a 50-70 cm possa essere rappresentativo di strati non interessati da fenomeni di contaminazioni zenitale che avvengono alla superficie del suolo (es. da deposizione atmosferica o uso del rame nei vigneti).

Per la modalità di formazione dei campioni si rimanda all'Allegato 4 del Dpr 120/2017 e al Capitolo 3 delle LG SNPA 22/19.

Come indicato nella LG SNPA e nel Dpr 120/2017 i campioni da avviare ad analisi devono essere formati scartando in campo la frazione maggiore di 2 cm, effettuando le determinazioni analitiche sulla frazione inferiore ai 2 mm e riferendo il risultato analitico alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato.



Fig. 1: Prelievo e preparazione del campione

Nei cantieri, il numero minimo di punti di prelievo da localizzare è individuato tenendo conto dell'estensione della superficie di scavo e del loro volume. La tabella sottostante riporta il numero minimo di campioni da analizzare, incrementabile in relazione all'eventuale presenza di elementi sito specifici quali singolarità geolitologiche o evidenze organolettiche.

Dimensione dell'area mq	Volume di scavo mc	Campioni n	Riferimenti
≤ 1000	≤ 3000	1	LG SNPA 22/19 (Cap.3 tab.1) A
≤ 1000	3000 - 6000	2	LG SNPA 22/19 (Cap.3 tab.1) B
1000 - 2500	≤ 3000	2	LG SNPA 22/19 (Cap.3 tab.1) C
1000 - 2500	3000 - 6000	4	LG SNPA 22/19 (Cap.3 tab.1) D
2500-10000	>6000	3 + 1 ogni 2500 mq	DPR 120/17 (All.2 tab. 2.1)
> 10000	>6000	7 + 1 ogni 5000 mq	DPR 120/17 (All.2 tab. 2.1)

Tab. 2 Numero di campioni

Nel caso di scavi lineari (per posa condotte e/o sottoservizi, realizzazione scoli irrigui o di bonifica, ecc.), dovrà essere prelevato un campione ogni 500 metri di tracciato, e in ogni caso ad ogni variazione significativa di litologia, fermo restando che deve essere comunque garantito almeno un campione ogni 3.000 mc.

Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione è effettuata prevedendo almeno un sondaggio e, comunque, un sondaggio indicativamente ogni 1.000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

Per interventi di scavo in corsi d'acqua, si dovrà prelevare un campione ogni 200 m di corso d'acqua; in presenza di un centro abitato o di fonti di pressione sarà opportuno infittire la maglia di campionamento adottando la linea generale di un campione ogni 100 m di corso d'acqua.

In presenza di scarichi di attività produttive, scaricatori di piena di pubbliche fognature, scarichi di acque meteoriche provenienti da piazzali pavimentati sede di attività potenzialmente inquinanti, scarichi di acque meteoriche provenienti da grandi vie di comunicazione (autostrade, superstrade, ecc.), la situazione andrà studiata, caso per caso, adeguando il numero dei punti di prelievo e i parametri da analizzare.

3.2 Parametri da analizzare

Il set analitico minimale da considerare per caratterizzare le terre e rocce è quello riportato in tabella 4.1 dell'Allegato 4 del Dpr 120/2017.

La lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera

I limiti di riferimento sono quelli per la specifica destinazione d'uso definiti nella tabella 1, dell'allegato 5, alla parte IV, del D.Lgs. 152/2006 mentre per le aree agricole sono quelli definiti dall'Allegato 2 al DM 46/2019.

3.3 Fondo naturale

In adempimento a quanto previsto dall'art. 11 del Dpr 120/2017, nei casi in cui vi siano dei superamenti delle Concentrazioni Soglia Contaminazione (CSC) ascrivibili a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti, possono essere considerati non contaminati purché siano riutilizzati:

- in un "ambito territoriale con fondo naturale" caratterizzato da valori di fondo maggiori o uguali;
- in aree ad uso commerciale e industriale qualora i valori riscontrati siano inferiori alle CSC di colonna B.

In fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e contestualmente presenta ad Arpae un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere.

Il piano di indagine può fare riferimento ai dati cartografici elaborati dalla Regione Emilia-Romagna relativi alla distribuzione areale del contenuto naturale e/o naturale antropico di As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sn, V e Zn dei suoli della pianura emiliano-romagnola.

Le elaborazioni cartografiche regionali, consentono in via preliminare di fornire all'utente della Carta, la possibilità di confrontare reciprocamente in uno specifico areale, le concentrazioni sito specifiche rilevate (dati in situ) con le concentrazioni ascrivibili a fondo naturale (dati cartografici) con le concentrazioni definite dai limiti di legge (dati normativi).

Nel caso di superamento delle CSC di cui all'Allegato 5 del Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 è possibile procedere all'esecuzione del piano di accertamento dei valori di fondo secondo le modalità previste dalla LG SNPA n. 8/2018 "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli ed per le acque sotterranee" elaborata nell'ambito delle attività del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente (SNPA).

link LG SNPA 8/2018:

<https://www.snpambiente.it/2017/11/24/linee-guida-per-la-determinazione-dei-valori-di-fondo-per-i-suoli-e-per-le-acque-sotterranee/>

link Cartografia dei valori di fondo naturale e/o naturale antropico dei suoli emiliano-romagnoli:

<https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA/dataset?q=suolo>

3.4 Materiali riutilizzabili in situ

Qualora il progetto preveda il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all'interno dello stesso cantiere di produzione, si applica la clausola di esclusione di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, purché il materiale non sia contaminato e riutilizzato allo stato naturale.

Il requisito dell'impiego "allo stato naturale" deve essere interpretato nel senso di assenza di trattamento prima dell'impiego del suolo e del materiale scavati (impiego "tal quale").

L'assenza di contaminazione del suolo, obbligatoria anche per il materiale allo stato naturale, impone la verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 Allegato 5 Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006 e quindi un prelievo ed analisi dei materiali (eventuali).

È compito dell'Autorità competente alla valutazione del progetto di "costruzione" definire quale livello di accertamento richiedere, ovviamente in funzione della storia del sito (dall'auto dichiarazione nel caso di siti palesemente non contaminati a delle caratterizzazioni più o meno complesse in funzione della tipologia di sito e della rilevanza dello scavo).

Terre e Rocce: Indirizzi operativi

In ogni caso non può essere richiesto un Piano di Utilizzo in quanto non pertinente. Se in fase di progettazione esecutiva o prima dell'inizio dei lavori viene accertata la non idoneità del materiale questo deve essere gestito ai sensi della normativa sui rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

Qualora la produzione di terre e rocce avvenga nell'ambito della realizzazione di opere sottoposte a VIA, il Dpr 120/2017 con l'art. 24 ha introdotto la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" al fine di valutare la sussistenza di requisiti di riutilizzo in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale. A riguardo, l'art. 27 comma 3 precisa che "Le disposizioni contenute nell'art. 24 si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale."

4 Modulo Arpae: compilazione on line dell'Allegato 6 del Dpr 120/2017

Il Dpr 120/2017 prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad Arpae, e ai comuni del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo, una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite all'art. 21 del Dpr 120/2017, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.

Al fine di rendere più semplice e fruibile per gli operatori del settore la procedura di invio della dichiarazione di utilizzo (Allegato 6 del Dpr 120/2017) relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, Arpae ha implementato una nuova modalità on line di compilazione ed invio di tale dichiarazione.

E' possibile accedere alla compilazione del modulo tramite il seguente link:

https://arpae.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=TRS_ALL6

Le istruzioni operative per la compilazione on line della dichiarazione di utilizzo (Allegato 6) sono reperibili sul sito istituzionale di Arpae, nella sezione tematica Terre e Rocce.

E' stato inoltre messo a disposizione degli utenti un indirizzo e-mail (terre-rocce@arpae.it) per la segnalazione di eventuali problematiche relative alla compilazione o per la richiesta di informazioni.

Una volta effettuato l'accesso al sito, il produttore, ovvero colui che materialmente esegue lo scavo, una volta registratosi al sito con identità digitale, potrà procedere alla compilazione delle schede del modulo; terminata la compilazione, una volta confermati i dati compilati, la dichiarazione verrà inviata automaticamente al protocollo di Arpae.

Una volta ricevuta da Arpae, la dichiarazione viene protocollata e smistata all'operatore territorialmente referente in funzione del comune di produzione delle terre e rocce di ogni pratica.

Di seguito si elencano i principali step di compilazione e gestione delle pratiche terre e rocce da scavo.

- accesso al modulo on line da parte del compilatore tramite SPID;
- compilazione delle schede;
- conferma e stampa (su file o su carta) della dichiarazione;
- invio automatico al "protocollo" di Arpae; sarà a carico del compilatore inviare tale dichiarazione anche ai comuni di competenza (siti di scavo e di riutilizzo);
- protocollazione della pratica e invio al RST territorialmente competente;
- smistamento del protocollo all'operatore individuato dal Responsabile del Servizio Territoriale;
- apertura della pratica in Sinadoc ad opera dell'operatore;
- compilazione in automatico scadenziario;
- compilazione in automatico del catasto TR.

La compilazione in automatico dello scadenziario e del catasto TR, avverrà valorizzando i dati presenti nel modulo precompilato; il collegamento tra modulo e pratica in Sinadoc avverrà tramite il numero di protocollo. I dati del catasto pre compilati, potranno essere modificati dall'operatore. Il flusso di gestione delle pratiche relative alle terre e rocce, discriminato a seconda dei diversi soggetti in gioco, viene schematizzato nella figura seguente.

Terre e Rocce: Indirizzi operativi




Fig. 2 Schema di flusso di gestione

5 Database regionale terre e rocce

Arpae, attraverso il modulo "catasti" di Sinadoc raccoglie e gestisce i dati contenuti nelle dichiarazioni di cui all'art.21 del Dpr 120/2017 con la finalità di realizzare una rendicontazione a scala regionale delle terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto.

Nel portale della Regione Emilia-Romagna "dati ambientali Arpae" è possibile consultare il trend storico regionale riferito alla gestione delle terre e rocce (numero di dichiarazioni e quantitativi gestiti) dal 2013 ad oggi.

link DATI AMBIENTALI TERRE E ROCCE:

<https://webbook.arpae.it/indicatore/Terre-e-rocce-da-scavo-00001/?id=ef258eb9-6369-11e5-bf2c-11c9866a0f33>